

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n.67/96.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 dicembre 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1979, con il quale la Società degli Steeple-Chases d'Italia, l'Ente nazionale corse al trotto (ENCAT), l'Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI) e il Jockey club italiano sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli enti suddetti, relativi all'esercizio finanziario 1995, nonché le annesse relazioni degli Organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Raffaele Squitieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in

base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti per l'esercizio 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — le unite relazioni con le quali la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'UNIRE e degli Enti ippici, relative all'esercizio finanziario 1995.

L'ESTENSORE
F.to: Squitieri

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria l'8 gennaio 1997.

p.c.c.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE INCREMENTO
RAZZE EQUINE (UNIRE) E DEGLI ENTI IPPICI
PER L'ESERCIZIO 1995

SOMMARIO

Premessa	Pag.	13
A) UNIRE.		
1. - Funzioni ed ordinamento	»	14
2. - Organi	»	17
3. - Personale	»	22
4. - Organizzazione dell'esercizio delle scommesse	»	31
5. - I risultati della gestione finanziaria	»	70
5.1. - Variazioni di bilancio	»	71
5.2. - Il rendiconto finanziario	»	74
5.3. - Il conto economico	»	104
5.4. - La situazione patrimoniale	»	106
5.5. - La situazione amministrativa	»	108
B) ENTI IPPICI.		
1. - Ordinamento ed organizzazione	»	112
2. - Personale	»	127

3. - I risultati della gestione finanziaria (notazioni comuni ai quattro Enti)	Pag.	136
3.1. - JOCKEY CLUB	»	147
3.1.A - La situazione finanziaria	»	147
3.1.B - Il conto economico	»	152
3.1.C - La situazione patrimoniale	»	154
3.1.D - La situazione amministrativa	»	156
3.2. - ENCAT	»	158
3.2.A - La situazione finanziaria	»	158
3.2.B - Il conto economico	»	163
3.2.C - La situazione patrimoniale	»	166
3.2.D - La situazione amministrativa	»	169
3.3. - STEEPLE-CHASES	»	171
3.3.A - La situazione finanziaria	»	171
3.3.B - Il conto economico	»	176
3.3.C - La situazione patrimoniale	»	178
3.3.D - La situazione amministrativa	»	180
3.4. - ENCI	»	182
3.4.A - La situazione finanziaria	»	182
3.4.B - Il conto economico	»	188
3.4.C - La situazione patrimoniale	»	190
3.4.D - La situazione amministrativa	»	192
C) Attività istituzionale dell'UNIRE e degli Enti ippici	»	194
D) Considerazioni conclusive	»	215

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce sugli esiti del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 1995, (1) dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine - UNIRE - e degli Enti ippici, ai sensi degli articoli 2 della Legge n. 259 del 21 marzo 1958 e 3 della Legge n. 20 del 14 febbraio 1994.

Come per il passato, la Corte, in considerazione dello stretto rapporto di strumentalità che lega l'UNIRE e gli Enti ippici ed al fine di fornire un quadro esaustivo della tematica relativa all'intero settore dell'ippica, ritiene opportuno riferire con un unico rapporto sulla gestione degli Enti in argomento.

Ciò, tenuto anche conto della prevista soppressione degli Enti ippici e della incorporazione degli stessi nell'UNIRE.

Al riguardo va sin da ora peraltro precisato - con riserva di tornare subito a riferire sul punto - che neanche nel 1995 è stato adottato il Regolamento di cui all'articolo 6 della Legge n. 491 del 4 dicembre 1993.

NOTA 1 - Per il referto sull'esercizio 1994, vedi Atti Parlamentari, XII Legislatura; Documento XV n. 96.

A) UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE (UNIRE)

1) FUNZIONI ED ORDINAMENTO

Sull'istituzione e sui fini dell'UNIRE si è già più volte riferito.

Basti pertanto rammentare che l'Unione è stata istituita come Ente Morale presso il Ministero dell'Agricoltura, con R.D. 24 maggio 1932 n. 624, con il compito di "coordinare e disciplinare l'attività" degli Enti ippici (Jockey Club, Steeple-Chases, ENCAT ed ENCI) preposti al governo tecnico delle varie branche della attività ippica.

La Legge 24 marzo 1942, n. 315 - nel ribadire che la vigilanza sulle corse dei cavalli spettava al Ministero dell'Agricoltura che doveva provvedervi a mezzo dell'UNIRE o degli Enti ippici - ha riservato esclusivamente all'UNIRE l'esercizio (1) delle scommesse a totalizzatore ed a libro.

L'articolo unico della Legge 13 marzo 1958, n. 210 ha poi espressamente destinato i proventi netti del totalizzatore e delle scommesse ".... a provvedere per l'allevamento, secondo programmi annuali da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura".

La Legge n. 70 del 1975 ha riconosciuto l'UNIRE come Ente pubblico preposto alle attività sportive e del tempo libero.

NOTA 1 - Con facoltà di delegare tale attribuzione ad Enti, Società ed allibratori.

Nel 1989, con DPR del 3 maggio, è stato approvato lo Statuto dell'Ente, tutt'ora in vigore (1).

Infine, la Legge n. 491 del dicembre 1993 (2) ha previsto, all'articolo 6 (comma 1, punto c), che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, si provvedesse, con regolamento, a "riordinare o sopprimere gli Enti vigilati dal Ministero".

Riordino che, a tutto il novembre 1996, non risultava essere intervenuto.

L'Ente, pertanto, anche nel corso del 1995, è stato retto dallo Statuto del 1989, generale provvedimento che andrà completamente rimodulato una volta che si sarà proceduto al previsto riordino.

La Corte non può non censurare la mancata adozione, a quasi tre anni di distanza dalla relativa previsione normativa, di un provvedimento della rilevanza di quello di cui trattasi.

Si tratta, in effetti, di regolamento che comporterà la soppressione dei quattro Enti ippici e fondamentali revisioni della struttura, delle funzioni, dell'organico e della gestione dell'UNIRE, l'essenzialità del quale, per la vita stessa dell'Ente ne postulava l'immediata adozione.

NOTA 1 - Che ha sostituito il precedente Statuto approvato con DPR n. 985 del 1981.

NOTA 2 - Recante il "riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".

E ciò pur a prescindere dall'esigenza pure immanente e parimenti, tutt'oggi, insoddisfatta del recepimento dei nuovi, basilari principi in materia di organizzazione, di funzioni della Dirigenza, di stato giuridico del personale, di criteri di gestione, ect, introdotti dal DPR n. 29/1993.